

Adottato con delib. C.C. n. 26 del 09/05/2013; integrato con delib. C.C. n. 46 del 13/06/2013 e modificato con delib. C.C. n. 52 del 25/07/2013



# COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (cd. TARES.)

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**1.** Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell' art. 52 del D. Lgs. 446/1997<sup>1</sup> istituisce e

<sup>1</sup> Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

**Art. 52.** Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa. - omissis

disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201<sup>2</sup> (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione,

2. Nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie richiamati dallo Statuto dei diritti del contribuente<sup>3</sup> al fine di agevolare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi, il presente Regolamento riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed integra le disposizioni regolamentari con annotazioni esplicative.

## **ART. 2 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.

2. Il servizio, che sarà impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale ed assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152<sup>4</sup>, dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 65 del 12.07.2001 e C.C. n. 89 del 27.09.2001, dal contratto di servizio stipulato con l'appaltatore, oltre che dalle disposizioni previste nel presente regolamento per quanto applicabili.

## **ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (compresi anche gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, ecc.) come previsto nel Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani interni.

---

<sup>2</sup> D.L. 6.12.2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti", convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214.

<sup>3</sup> L. 27.07.2000 n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

<sup>4</sup> D. Lgs 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

#### **ART. 4 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. Con il presente regolamento viene istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201<sup>5</sup>.

2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158.<sup>6</sup>

#### **ART. 5 - COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:

- a) *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- b) *componente servizi*, determinata sotto forma di maggiorazione fissa della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 27 del presente regolamento.

---

<sup>5</sup> D.L. 6.12.2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti", convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214

<sup>6</sup> D.P.R. 27.04.1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani."

## TITOLO II

### PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

#### ART. 6 – PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c.<sup>7</sup> che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

<sup>7</sup> Art. 1117 C.C. "Parti comuni dell'edificio"

(Testo in vigore fino al 16 giugno 2013)

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo

1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini

(Testo in vigore dal 17 giugno 2013)

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:

- le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
- le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni ad più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
- le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze).

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **ART. 7 – SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c.<sup>8</sup> utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

---

<sup>8</sup> vedi nota (5)

## **ART. 8 - CRITERI DI ESCLUSIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DA ASSOGGETTARE AL TRIBUTO**

**1.** Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) ***Utenze domestiche e non domestiche:***

- i. sono escluse le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
- ii. sono escluse le superfici di aree o locali evidentemente impraticabili o con accessi interclusi;
- iii. sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini;
- iv. sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici;
- v. sono escluse le superfici di unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione

b) ***Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni:*** sono escluse le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;

c) ***Locali ed aree adibiti alla attività sportiva:*** sono escluse le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;

d) ***Abitazioni rurali:*** sono escluse le superfici di barchesse, fienili, porticati e similari connessi alla attività agricola ed escluso ogni altro utilizzo;

e) ***Distributori di carburante:*** sono escluse le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;

f) ***Attività agricola e di allevamento:*** sono escluse le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;

g) ***Attività sanitarie:*** sono escluse le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;

- h) **Scuole statali:** sono escluse tutte le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007<sup>9</sup> convertito in modificazioni nella L. n. 31/2008.

2. Sono altresì esclusi dalla contabilizzazione, per la determinazione della superficie assoggettabile, i locali e le aree, o parte di esse, in cui si formano di regola, ossia in via continuativa e praticamente esclusiva, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art 185 del D.Lgs. 152/2006<sup>10</sup>, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Qualora i locali ed aree scoperte di cui al precedente comma 2 siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la

---

<sup>9</sup> **D.L. 31.12.2007 n. 248** Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

**33-bis.** - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche

1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. ....omissis ..

<sup>10</sup> **D.Lgs. 3.04.2006 n. 152** - Norme in materia ambientale

**185.** Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter

determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui alla Tabella B del presente Regolamento.

4. Le condizioni che determinano riduzione della superficie assoggettabile al tributo debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

5. Ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni e riduzioni i produttori dei rifiuti speciali, o di rifiuti esclusi dalla normativa di riferimento, sono tenuti, annualmente, entro il mese di maggio, ad inoltrare al Comune, copia della dichiarazione annuale, resa all'autorità competente per l'anno precedente, nonché la planimetria catastale aggiornata, con evidenziazione, di:

- luoghi e relative quantità annue di produzione dei rifiuti speciali, suddivise per ogni singolo C.E.R.;
- superfici di locali ed aree;
- i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate al tributo, nelle modalità previste dal presente regolamento, compreso il recupero dell'annualità precedente.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ART. 9 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138<sup>11</sup>. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212<sup>12</sup>

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei

---

<sup>11</sup> **D.P.R. 23.03.1998 n. 138** - Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

<sup>12</sup> Vedi nota (3)



pilastrini e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da idonea planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta a cura dell'ufficio tributi. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Ai soli fini accertativi, qualora l'ufficio non sia in possesso di una idonea planimetria, la superficie utilizzata per le abitazioni è pari all'80% della superficie catastale indicata in visura, mentre per le altre tipologie di immobili è pari alla loro consistenza catastale.

**4.** La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

## TITOLO III

### TARIFFE

#### **ART. 10 - PIANO FINANZIARIO**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'ufficio ambiente, e approvati dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, con delibera da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

3. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs 13/01/2003, n. 36,<sup>13</sup> individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158<sup>14</sup>.

4. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. il modello gestionale ed organizzativo;
- b. la ricognizione degli impianti esistenti;
- c. gli obiettivi dell'anno di riferimento;
- d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente all'ufficio ambiente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario.

#### **ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> D.Lgs. 13.01.2003 n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - Art. 15. Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. 1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato dall'art. 10 comma 1, lettera i)

<sup>14</sup> Vedi nota (6)

<sup>15</sup> Vedi nota (6)

3. La tariffa è determinata, sulla base del Piano finanziario di cui all'articolo precedente, annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006<sup>16</sup>, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193, comma 2, del D. Lgs 267/2000<sup>17</sup> ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

## **ART. 12 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

4. In conformità alle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158<sup>18</sup> il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce:

- a. la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato nel rispetto dell'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99<sup>19</sup>;

<sup>16</sup> L. 27.12.2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

**Art. 1 c.169.** Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

<sup>17</sup> **D.Lgs. 18.08.2000 n. 267** Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - **Articolo 193-** Salvaguardia degli equilibri di bilancio

In vigore dal 1 gennaio 2013

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

<sup>18</sup> Vedi nota (6)

<sup>19</sup> Vedi nota (6)

- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999<sup>20</sup>.
- c. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- d. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99<sup>21</sup>, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

### **ART. 13 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa sono conteggiate a conguaglio l'anno successivo.

### **ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158<sup>22</sup>.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Vedi nota (6)

<sup>21</sup> Vedi nota (6)

<sup>22</sup> Vedi nota (6)

<sup>23</sup> Vedi nota (6)

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## **ART. 15 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi. Le variazioni del numero dei componenti non residenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 31.

2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano dimorante in casa di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;

3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'assenza deve essere adeguatamente documentata.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di tre unità, salvo che il contribuente indichi nella dichiarazione il numero degli occupanti che non può comunque essere inferiore a quello del suo nucleo familiare di residenza.

6. Per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune, data la vocazione turistica dello stesso, si assume come numero degli occupanti convenzionali quello di **tre** unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia dalla data in cui si verificano, ma vengono conguagliate l'anno successivo.

## **ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158<sup>24</sup>.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158<sup>25</sup>.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che

---

<sup>24</sup> Vedi nota (6)

<sup>25</sup> Vedi nota (6)

servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **ART. 18 - SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248<sup>26</sup>, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

### **ART. 19 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata della percentuale fissata nella deliberazione delle aliquote (massimo 100%). E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23<sup>27</sup>, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

---

<sup>26</sup> Vedi nota (9)

<sup>27</sup> D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 - Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale

Art. 11 Imposta municipale secondaria

7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'articolo 27.

8. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.

9. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:

- a. occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
- b. occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
- c. occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).

10. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

11. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **ART. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504<sup>28</sup>.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 27.

---

1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo. Omissis ....

<sup>28</sup> D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 19 Istituzione e disciplina del tributo

1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.

2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo. ...omissis



## TITOLO IV

### RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

#### **ART. 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) **fabbricati rurali** ad uso abitativo, posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli: riduzione del 30 %
- b) fabbricati ad uso abitativo occupati da residenti che abbiano avviato il **compostaggio domestico** dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 10%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono subordinate alla presentazione di apposita istanza su modelli predisposti dall'Ufficio tributi e si applicano dalla data di presentazione della stessa. Coloro che già ne fruivano ai fini della TARSU non devono ripresentare la dichiarazione.

3. La riduzione di cui al comma 1, lett. b) non si applica ai coltivatori diretti o pensionati dell'agricoltura che godono di qualsivoglia altra agevolazione in forza di tale qualità. Per fruire della suddetta riduzione alla domanda deve essere allegata copia della fattura di acquisto del sistema di compostaggio a nome del titolare dell'utenza, ovvero copia del modulo di adesione al progetto comunale di compostaggio domestico promosso dal Comune.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. L'ufficio procede al recupero della maggiore imposta ai sensi di legge.

#### **ART. 22 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte **adibiti ad uso stagionale** o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 230 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate alla presentazione di apposita istanza su modelli predisposti dall'Ufficio tributi e si applicano dalla data di presentazione della stessa. Coloro che già ne fruivano ai fini della TARSU non devono ripresentare la dichiarazione.

4. Alle utenze non domestiche di cui alle **Cat. 7, 9, 22, 23, 24 e 27** che abbiano avviato la **raccolta differenziata della frazione umida** si applica una riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.

5. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato detta raccolta differenziata in modo continuativo nell'anno di riferimento e si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. L'Ufficio tributi procede a verificarne la veridicità attraverso la Ditta che cura il ritiro dell'umido.

6. Alle utenze non domestiche di cui alla Cat. 29 (banchi alimentari del mercato) che abbiano avviato la **raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuti prodotti, nonché che puliscano l'area mercatale, lasciandola libera da ogni tipo di rifiuto, conferendoli negli appositi cassonetti** si applica una riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.

7. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato detta raccolta differenziata in modo continuativo nell'anno di riferimento e si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. L'Ufficio tributi procede a verificarne la veridicità attraverso la Ditta che cura il ritiro dell'umido e attraverso i rapporti settimanali della Polizia Municipale.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. L'ufficio procede al recupero della maggiore imposta ai sensi di legge.

### **ART. 23 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza, si applica sulla quota variabile della tariffa ed è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica (determinata dal prodotto del Kd assegnato\*superficie totale) secondo la seguente formula

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato} * \text{Superficie tassabile}} * 100$$

4. Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di maggio dell'anno successivo, consegnando la copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

## **ART. 24 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **ART. 25 - AGEVOLAZIONI**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle **utenze domestiche** che si trovano nelle seguenti condizioni

- a) riduzione del 100% della parte fissa e variabile per la sola abitazione di residenza a soggetti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento e non ricoverati in istituti;
- b) riduzione del 50% della parte fissa e variabile per la sola abitazione di residenza a soggetti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità in misura superiore al 73% o comunque in misura almeno pari alla percentuale che abilita alla pensione di invalidità e non ricoverati in istituti, salvi i casi di cui alla precedente lett. a);
- c) riduzione del 50% della parte fissa e variabile per una sola abitazione a soggetti non residenti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento e non ricoverati in istituti;
- d) riduzione del 25% della parte fissa e variabile per una sola abitazione a soggetti non residenti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità in misura superiore al 73% o comunque in misura almeno pari alla percentuale che abilita alla pensione di invalidità e non ricoverati in istituti, salvi i casi di cui alla precedente lett. c);
- e) riduzione del 30% della parte fissa e variabile per l'abitazione di residenza utilizzata in modo effettivo e continuato da persone fisiche pensionate

dell'agricoltura con un reddito da pensione non inferiore all'80% del reddito complessivo del soggetto, od al 60% del reddito complessivo del nucleo familiare;

- f) per le abitazioni con un unico occupante, ivi residente, che abbia compiuto i 65 anni di età, a condizione che presenti dichiarazione ISEE la riduzione della parte fissa e variabile come segue:
- |                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| i) ISEE inferiore ad € 7.000,00        | riduzione del 100% |
| ii) ISEE da € 7.001,00 ad € 9.000,00   | riduzione del 70%  |
| iii) ISEE da € 9.001,00 ad € 11.000,00 | riduzione del 60%  |
| iv) ISEE da € 11.001,00 ad € 13.000,00 | riduzione del 50%  |
| v) ISEE da € 13.001,00 ad € 15.000,00  | riduzione del 40%  |
| vi) ISEE da € 15.001,00 ad € 17.000,00 | riduzione del 30%  |
- g) Per le abitazioni con due occupanti, ivi residenti, che abbiano compiuto entrambi i 65 anni di età, a condizione che presentino dichiarazione ISEE come segue:
- |                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| i) ISEE inferiore ad € 10.500,00        | riduzione del 100% |
| ii) ISEE da € 10.501,00 ad € 13.500,00  | riduzione del 70%  |
| iii) ISEE da € 13.501,00 ad € 16.500,00 | riduzione del 60%  |
| iv) ISEE da € 16.501,00 ad € 19.500,00  | riduzione del 50%  |
| v) ISEE da € 19.501,00 ad € 22.500,00   | riduzione del 40%  |
| vi) ISEE da € 22.501,00 ad € 25.500,00  | riduzione del 30%  |

2. La tariffa si applica in misura ridotta alle **utenze non domestiche** che si trovano nelle seguenti condizioni

- h) riduzione del 100% della parte fissa e variabile per le strutture sportive del Comune, se gestite in forma diretta dal Comune, ovvero da Associazioni sportive in convenzione con il Comune;
- i) riduzione del 100% della parte fissa e variabile per i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- j) riduzione del 100% della parte fissa e variabile per i locali e le aree utilizzati da nuove imprese, ad esclusione dei locali C2, C6 e categorie A, nate nel periodo compreso fra l'1.01.2013 ed il 31.12.2015, per l'esercizio di nuove attività, per un periodo di tre anni decorrenti dall'inizio dell'attività.
- k) Riduzione del 30% della parte fissa e variabile per i locali adibiti ad uso magazzino e purché ubicati in fabbricati rurali utilizzati dagli agricoltori e dai pensionati dell'agricoltura con un reddito da pensione non inferiore all'80% del reddito complessivo del soggetto, od al 60% del reddito complessivo del nucleo familiare;
- l) Riduzione del 50% della parte fissa e variabile per le attività che siano certificate in campo ambientale;

3. Per ottenere le esenzioni di cui al comma precedente i contribuenti devono presentare domanda diretta all'Amministrazione comunale come da modello predisposto dall'Ufficio, corredata da idoneo documento d'identità.

4. La domanda presentata con le modalità di cui al comma precedente deve essere corredata:

**per le utenze domestiche:**

- per i punti a), b), c) e d) copia di un documento definitivo di riconoscimento dell'invalidità;
- per il punto e) copia della documentazione attestante la titolarità di pensione derivante da attività agricola e copia della dichiarazione dei redditi della famiglia con le modalità di cui al successivo comma 7;
- per i punti f) e g) copia della dichiarazione ISEE con le modalità di cui al successivo comma 7.

**per le utenze non domestiche:**

- per il punto ~~h~~ k) copia della documentazione attestante la titolarità di pensione derivante da attività agricola e copia della dichiarazione dei redditi della famiglia;
- per il punto ~~k~~ j) copia del DURC e copia denuncia INAIL, se soggetta, nel caso di apertura di nuova unità locale.
- per il punto ~~h~~ l) copia della certificazione ambientale posseduta in corso di validità;

5. Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, sono applicate dalla data di presentazione della domanda. Nell'ipotesi di cui al ~~comma~~ punto 2, lettera ~~k~~ j) l'esenzione decorre dalla data di inizio attività dell'impresa risultante dalla visura camerale a condizione che la denuncia venga presentata regolarmente entro i termini di cui al successivo art. 31 e si applica per i tre anni successivi alla data di inizio attività dell'impresa; per le domande presentate negli anni successivi a quello di inizio attività l'esenzione decorre dalla presentazione della domanda e si applica per i tre anni successivi alla data di inizio attività dell'impresa.

6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro i termini di cui al successivo art. 31 il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo.

7. Le dichiarazioni ISEE di cui ai punti f) e g) e la dichiarazione dei redditi della famiglia di cui ai punti e) ~~e~~ ~~h~~ k) vanno ripresentate annualmente al rinnovo delle stesse. In difetto si procederà al recupero del tributo dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia previste dalla vigente normativa.

8. Ai fini della riduzione di cui al punto ~~1~~ 2, lett ~~e~~ j) per **nuova impresa** si intende l'impresa, iscritta alla Camera di Commercio, che nasce nel periodo indicato (data da visura Camerale) con sede operativa in Andora o l'impresa che nel periodo indicato (data da visura Camerale) apre una nuova unità locale in Andora purché con almeno un dipendente o un socio lavoratore o un collaboratore familiare; per **nuova attività** si intende una attività completamente nuova, cioè non derivante da cessione o affitto d'azienda; per fruire dell'esenzione le imprese devono essere in regola con il DURC per tutto il periodo.

**9.** I DURC e le denunce INAIL o “denunce salari” o “denunce cantiere” vanno ripresentate annualmente al rinnovo delle stesse. In difetto si procederà al recupero del tributo dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 14, comma 41, del D.L. 201/2011<sup>29</sup>.

**10.** Gli uffici, nel provvedimento di concessione dell’agevolazione, faranno presente ai contribuenti l’obbligo degli adempimenti di cui al precedente paragrafo.

**11.** Annualmente l’ufficio, a campione, effettua controlli per verificare la sussistenza dei requisiti.

**12.** Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

## **ART. 26 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.**

**1.** Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

---

<sup>29</sup> Vedi nota (2)

## **TITOLO V**

### **MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

#### **ART. 27 - PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE**

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

3. Alla maggiorazione non si applicano le riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti

4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 18.

5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### **ART. 28 - ALIQUOTE**

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

#### **ART. 29 - NORMA TRANSITORIA**

1. Per l'anno 2013 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2 del D.L. 8.04.2013 n. 35 e successive modificazioni che verranno emanate in corso d'anno.

## TITOLO VI

### DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

#### **ART. 30 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- negli altri casi dal proprietario o da un comproprietario con vincolo di solidarietà.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **ART. 31 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.



**3.** Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve essere presentata per tutti gli immobili (precisando l'unità principale e le relative pertinenze collegate) e indica l'eventuale richiesta di esclusione, nei casi di inutilizzabilità di cui al precedente art. 8, per motivi oggettivi e documentati.

**4.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o di altro membro della famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza che non può essere inferiore al suo nucleo familiare di residenza/provenienza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
- g) il titolo di occupazione dell'immobile (proprietà, locazione, comodato, altro )

**5.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- f) il titolo di occupazione dell'immobile (proprietà, locazione, comodato, altro )

**6** La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, unitamente alla copia del suo documento di identità è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata via fax o in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

**7.** La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta l'inefficacia della medesima con possibilità per il Comune di agire in accertamento.

**8.** Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione

nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **ART. 32 - POTERI DEL COMUNE**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.<sup>30</sup>.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138<sup>31</sup>.

### **ART. 33 - ACCERTAMENTO**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

---

<sup>30</sup> 2729 c.c.. Presunzioni semplici.

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni  
31 D.P.R. 23.03.1998 n. 138 "Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ART. 34 - SANZIONI**

1. Le sanzioni per le diverse violazioni e le loro modalità di applicazione, sono stabilite dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi) commi dal 39 al 44 compresi. In particolare in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472<sup>32</sup>, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2., entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

---

<sup>32</sup> D.Lgs. 18-12-1997 n. 472 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 13. Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472<sup>33</sup>.

### **ART. 35 - RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare in due rate scadenti nei mesi di luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale unico, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.(F24)<sup>34</sup>

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, una intimazione di pagamento, con spese a carico del destinatario. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà ad avviare le procedure di riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

### **ART. 36 - INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Per quanto non specificatamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> D.Lgs. 18-12-1997 n. 472 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

<sup>34</sup> D.Lgs. 9-7-1997 n. 241 - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

Art. 17 (Oggetto) 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

<sup>35</sup> L. 27-12-2006 n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

1. 165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento

### **ART. 37 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cui all'art.1 comma 164 della L. 296/2006<sup>36</sup>.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 36, secondo le modalità di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006<sup>37</sup>.

### **ART. 38 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 289/2002<sup>38</sup> e smi non si fa luogo ad accertamento, riscossione e rimborso d'ufficio per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

### **ART. 39 – GESTIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi del 3 aprile 2006, n. 152<sup>39</sup> approvato con deliberazione del C.C. n. 65 del 12.07.2001 e C.C. n. 89 del 27.09.2001. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

3. Per quanto non previsto nel suddetto Regolamento, il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152<sup>40</sup>.

---

<sup>36</sup> L. 27-12-2006 n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

1. 164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

<sup>37</sup> Vedi nota 17

<sup>38</sup> L. 27-12-2002 n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)..

25. Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro

<sup>39</sup> Vedi nota 3

<sup>40</sup> Vedi nota 3

## **ART. 40 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento generale delle entrate comunali, l'articolo 14 del D.L. 201/2011<sup>41</sup>, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

2. Per la disciplina degli istituti deflattivi del contenzioso, compensazioni, interessi, rateizzazioni etc, si applica il Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

3. Solo per l'anno 2013, l'applicazione delle riduzioni per le utenze non domestiche di cui all'art. 22, commi 4 e 6, si applica da inizio anno, a condizione che il conferimento dell'umido sia stato effettuato per l'intero anno, su dichiarazione della ditta che ne cura il ritiro.

4. Solo per il 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 35, la Giunta Comunale può stabilire con apposita deliberazione un numero di rate diverso, le modalità di calcolo in acconto ed in saldo del dovuto;

5. In deroga a quanto disposto dall'art. 35, comma 1, per il solo anno 2013 la prima scadenza di pagamento è determinata nel mese di agosto in luogo del mese di luglio, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di agosto, anziché luglio.

## **ART. 41 - ALTRE DIPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Eventuali maggiori o minori costi o crediti divenuti inesigibili, riferiti ad annualità precedenti, saranno, di volta in volta, imputati secondo le modalità di cui al DPR 158/99, nei Piani Finanziari, degli anni successivi, riferiti al costo del servizio per i rifiuti.

## **ART. 42 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **ART. 43 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013

---

<sup>41</sup> Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011

## ALLEGATO A)

<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari, piscine e simili
6	Esposizione e autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali e cliniche private
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

## ALLEGATO B)

<b>Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali</b>	
<b>Tipologie di attività delle utenze non domestiche</b>	<b>% di riduzione della superficie calpestabile</b>
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, SERIGRAFIE, VETRERIE, INCISIONI	<b>20%</b>
FALEGNAMERIE	<b>30%</b>
AUTOCARROZZERIE	<b>30%</b>
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	<b>30%</b>
GOMMISTI	<b>30%</b>
FABBRI	<b>30%</b>
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	<b>30%</b>
ATTIVITÀ DI MARMISTA E LAVORAZIONE SIMILARI	<b>30%</b>



<b>TITOLO I</b> .....	<b>1</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>1</b>
<b>ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b> .....	<b>1</b>
<b>ART. 2 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI</b> .....	<b>2</b>
<b>ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI</b> .....	<b>2</b>
<b>ART. 4 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 5 - COMPONENTI DEL TRIBUTO</b> .....	<b>3</b>
<b>TITOLO II</b> .....	<b>4</b>
<b>PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 6 – PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 7 – SOGGETTI PASSIVI</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 8 - CRITERI DI ESCLUSIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DA ASSOGGETTARE AL TRIBUTO</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 9 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI</b> .....	<b>8</b>
<b>TITOLO III</b> .....	<b>10</b>
<b>TARIFFE</b> .....	<b>10</b>
<b>ART. 10 - PIANO FINANZIARIO</b> .....	<b>10</b>
<b>ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA</b> .....	<b>10</b>
<b>ART. 12 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA</b> .....	<b>11</b>
<b>ART. 13 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</b> .....	<b>12</b>
<b>ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</b> .....	<b>12</b>
<b>ART. 15 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE</b> .....	<b>13</b>
<b>ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</b> .....	<b>14</b>
<b>ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</b> .....	<b>14</b>
<b>ART. 18 - SCUOLE STATALI</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 19 - TRIBUTO GIORNALIERO</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE</b> .....	<b>16</b>
<b>TITOLO IV</b> .....	<b>17</b>
<b>RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</b> .....	<b>17</b>
<b>ART. 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</b> .....	<b>17</b>
<b>ART. 22 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</b> .....	<b>17</b>
<b>ART. 23 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO</b> .....	<b>18</b>
<b>ART. 24 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	<b>19</b>
<b>ART. 25 - AGEVOLAZIONI</b> .....	<b>19</b>
<b>ART. 26 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</b> .....	<b>22</b>
<b>TITOLO V</b> .....	<b>23</b>
<b>MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</b> .....	<b>23</b>
<b>ART. 27 - PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE</b> .....	<b>23</b>
<b>ART. 28 - ALIQUOTE</b> .....	<b>23</b>
<b>ART. 29 - NORMA TRANSITORIA</b> .....	<b>23</b>
<b>TITOLO VI</b> .....	<b>24</b>
<b>DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE</b> .....	<b>24</b>
<b>ART. 30 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE</b> .....	<b>24</b>
<b>ART. 31 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI</b> .....	<b>24</b>
<b>ART. 32 - POTERI DEL COMUNE</b> .....	<b>26</b>
<b>ART. 33 - ACCERTAMENTO</b> .....	<b>26</b>
<b>ART. 34 - SANZIONI</b> .....	<b>27</b>
<b>ART. 35 - RISCOSSIONE</b> .....	<b>28</b>
<b>ART. 36 - INTERESSI</b> .....	<b>28</b>
<b>ART. 37 - RIMBORSI</b> .....	<b>29</b>
<b>ART. 38 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE</b> .....	<b>29</b>
<b>ART. 39 – GESTIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA</b> .....	<b>29</b>
<b>ART. 40 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> .....	<b>30</b>
<b>ART. 41 - ALTRE DIPOSIZIONI TRANSITORIE</b> .....	<b>30</b>

<b>ART. 42 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO .....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 43 - ENTRATA IN VIGORE .....</b>	<b>30</b>